

**Vargiu Scuola Srl**

Via dei Tulipani 7/9 – Assemini (CA) - 09032

Sito: vargiuscuola.itcommerciale@vargiuscuola.it

tel: 070271526, 070271560

partita iva: 03679880926

*Alle scuole che ci hanno affidato
l'incarico di RPD o a cui forniamo
servizi di consulenza normativa*

VS_DPO 77/2026

Assemini, 18/7/2026

I soggetti esterni del trattamento: responsabili, titolari autonomi e DPO

Con la [nota DPO 76/2026](#) ci siamo occupati delle autorizzazioni al trattamento del personale scolastico dipendente. Completiamo ora il quadro dei soggetti della privacy trattando le figure che in quella sede avevamo espressamente rinviato: il titolare e gli eventuali contitolari, il Responsabile della Protezione dei Dati e i soggetti esterni che operano per conto della scuola o che, pur operando presso di essa, mantengono una propria autonoma titolarità.

È una distinzione che nella pratica quotidiana genera parecchia confusione, e le conseguenze non sono trascurabili: qualificare come responsabile del trattamento un soggetto che è in realtà titolare autonomo, o viceversa, significa costruire un rapporto giuridico sbagliato, con ricadute sulla ripartizione delle responsabilità e sui flussi di dati ammessi. Questi rapporti, in realtà, si sono instaurati al momento in cui al soggetto esterno è stato affidato l'incarico con un accordo o un contratto. Con l'inizio del nuovo anno scolastico la scuola può invece cogliere l'occasione per verificare l'avvenuta formalizzazione del rapporto fra titolari autonomi o degli incarichi a responsabile del trattamento.

1. Il titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Nell'amministrazione scolastica il titolare è l'istituzione stessa, rappresentata dal dirigente scolastico: è colui che tratta i dati senza ricevere istruzioni da altri, che decide quali dati trattare oltre che perché e come devono essere trattati. Il titolare è il capo che decide, ma è anche quello che sopporta le conseguenze dei trattamenti effettuati.

È questo il principio di responsabilizzazione, che chiede al titolare di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è conforme al Regolamento. Poiché l'attività di protezione delle persone muta in relazione ai luoghi e ai tempi, il principio comporta anche che il titolare dimostri di essersi continuamente preoccupato di adeguare nel tempo le proprie misure.

Quella del titolare è una responsabilità che il dirigente scolastico assume direttamente nel suo ruolo di rappresentante legale: non è quindi soggetta ad alcuna nomina, ma l'informazione va riportata in tutte le informative. In alcuni trattamenti possono intervenire altri soggetti nel ruolo di contitolari, che determinano congiuntamente con la scuola finalità e mezzi: è il caso, ad esempio, del Ministero dell'Istruzione e del Merito per i trattamenti effettuati sulle piattaforme ministeriali. Anche di ciò va data informazione agli interessati.

Frequenza di aggiornamento: *nessuna nomina da effettuare; verificare che l'indicazione del titolare e degli eventuali contitolari sia corretta e aggiornata in tutte le informative.*

2. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)

Il Regolamento dispone che il titolare del trattamento di una pubblica amministrazione provveda alla nomina di un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o, in inglese, DPO): una figura di alto livello professionale, con competenze giuridiche, informatiche, di risk management e di analisi dei processi, che deve essere coinvolta in tutte le questioni inerenti alla protezione dei dati personali.

Al DPO il Regolamento riconosce funzioni consultive, di vigilanza e di controllo:

- fornire assistenza e consulenza al designante in condizioni di assoluta autonomia e indipendenza (art. 38, commi 3 e 6);
- verificare l'applicazione e l'attuazione sia delle norme sia delle politiche dettate dal designante in materia di trattamento dei dati (art. 39, comma 1, lett. b);
- fungere da interlocutore dell'Autorità Garante e degli interessati (artt. 38, comma 4, e 39);
- sorvegliare l'osservanza delle norme e delle politiche del designante, compresa l'attribuzione delle responsabilità e la sensibilizzazione del personale che partecipa ai trattamenti.

Il DPO può anche essere una figura interna all'amministrazione, ipotesi che tuttavia si verifica di rado nelle istituzioni scolastiche per le competenze richieste e per i possibili conflitti di interesse o difetti di autonomia.

Con l'inizio dell'anno scolastico raccomandiamo di verificare l'effettiva vigenza del contratto che prevede l'assunzione dell'incarico di DPO: la presenza del DPO deve essere assicurata con continuità, senza periodi di vacanza sia pur brevi. È inoltre importante accertarsi che la scuola abbia comunicato i dati di contatto del proprio DPO al Garante attraverso il portale dedicato (servizi.gpdp.it/comunicazionerpd) e che tali dati siano pubblicati nel sito istituzionale e riportati nelle informative.

Ricordiamo che, a causa di conflitti di interesse vietati dalla legge, VargiuScuola Srl non può assumere l'incarico di DPO nelle scuole di cui è già amministratore dei sistemi informatici. In tali istituti forniamo comunque i nostri servizi di assistenza e consulenza normativa nel ruolo di **referenti per l'attuazione della normativa** in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, prevenzione della corruzione e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, ferma restando la necessità per la scuola di individuare un altro DPO.

Frequenza di aggiornamento: *tempestiva alla scadenza del contratto con il DPO, che può anche essere pluriennale; verificare annualmente la correttezza della comunicazione al Garante.*

3. I responsabili del trattamento

Il responsabile del trattamento è "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento" (art. 4, n. 8). Al pari del titolare risponde del proprio operato secondo il principio di responsabilizzazione, ma con una responsabilità meno diretta: risponde per il danno causato solo se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai responsabili, oppure se ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare.

Il dirigente scolastico deve procedere alla nomina del responsabile ogni volta che affida a un soggetto esterno trattamenti di dati personali per il conseguimento dei propri fini istituzionali. Se il dirigente non vuole trovarsi a rispondere da solo anche dell'operato di terzi, questa formalizzazione non è un passaggio burocratico ma una misura di tutela; il responsabile va peraltro scelto in base a criteri di competenza, perché il Regolamento impone di ricorrere unicamente a soggetti che presentino garanzie sufficienti.

Su un punto vogliamo richiamare particolarmente l'attenzione: **la nomina deve essere specifica per i trattamenti stabiliti nell'accordo o nel contratto**. L'art. 28, par. 3, richiede infatti che l'atto disciplini la materia, la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali, le categorie di interessati e gli obblighi e diritti del titolare.

Per agevolare le scuole abbiamo predisposto due bozze di nomina, da utilizzare in relazione alla criticità dei trattamenti affidati:

- [nomina del responsabile del trattamento – versione estesa](#), per gli incarichi strutturati e strategici, con gestione ampia di dati o con trattamento di categorie particolari (ad esempio l'amministratore esterno dei sistemi informatici);
- [nomina del responsabile del trattamento – versione ridotta](#), per gli incarichi che non presentano particolari criticità sotto il profilo del trattamento dei dati personali;
- [nomina a responsabile del trattamento del gestore del sito web](#), che disciplina anche la pubblicazione dei contenuti, l'accessibilità e gli adempimenti da amministratore di sistema;
- [designazione a responsabile del trattamento della cooperativa che fornisce educatori e assistenti all'autonomia e alla comunicazione](#), da utilizzare verificando preliminarmente chi ha affidato il servizio: se l'affidamento proviene dall'ente locale, la scuola non è committente e la designazione va circoscritta ai soli trattamenti di cui l'Istituto è titolare.

Le due bozze generali coprono la gran parte dei casi, ma restano pur sempre modelli. Se avete dubbi sulla qualificazione del rapporto o sulla compilazione della parte relativa ai trattamenti, inviate alla casella dpo@vargiuscuola.it le informazioni sull'incarico affidato e sui trattamenti operati nel suo ambito: predisporremo un modulo di nomina specifico.

Il contratto e la nomina devono avere forma scritta e, secondo quanto disposto dal CAD, raccomandiamo che siano documenti in formato elettronico sottoscritti digitalmente.

Frequenza di aggiornamento: *tempestiva alla scadenza del contratto all'interno del quale è previsto l'affidamento del servizio; verificare inoltre, a inizio anno, che a ogni fornitore attivo corrisponda una nomina agli atti.*

4. I grandi fornitori e le piattaforme cloud

I principali fornitori di servizi per le istituzioni scolastiche (**come Argo, Spaggiari, Nuvola o Axios**) hanno già predisposto i modelli per la propria nomina a responsabile del trattamento: la scuola deve semplicemente accertarsi di aver provveduto alla firma digitale e alla protocollazione del documento ricevuto dal fornitore, verificando che il documento sia effettivamente presente agli atti e non soltanto annunciato.

Anche **Microsoft e Google** devono essere nominati responsabili del trattamento dalle scuole che utilizzano le rispettive piattaforme cloud. In questo caso la formalizzazione avviene attraverso l'accettazione delle condizioni contrattuali in appositi form compilati dalla scuola al momento dell'attivazione dei servizi (vedere [nota DPO 93/25](#)).

Ricordiamo che l'attivazione dei servizi aggiuntivi e delle funzionalità basate sull'intelligenza artificiale rese disponibili da queste piattaforme non è coperta automaticamente dalla nomina: richiede una valutazione preventiva del titolare, che deve verificare base giuridica, informativa e garanzie, con particolare attenzione quando gli utenti sono minori.

Frequenza di aggiornamento: *verifica annuale della presenza e dell'attualità degli atti di nomina e delle condizioni contrattuali accettate.*

5. Medico competente, psicologo e società assicurative

Una posizione particolare assumono il medico competente, lo psicologo scolastico e le società assicurative, per i quali il Garante si è espresso in senso contrario alla nomina a responsabili del trattamento da parte del dirigente scolastico. Si tratta infatti di figure che dispongono di ampia autonomia professionale e che accedono a dati personali preclusi allo stesso dirigente – si pensi alla documentazione sanitaria del personale, nel caso del medico competente, o alle relazioni dello psicologo coperte dal segreto professionale. Tutte queste figure operano quindi quali **titolari autonomi del trattamento** e non come responsabili.

La conseguenza pratica è che, non esistendo un atto di designazione ex art. 28 a disciplinare il rapporto, i flussi informativi vanno definiti in altro modo: la posizione di titolare autonomo va specificata nel contratto o nell'accordo stipulato e, per la sorveglianza sanitaria, va accompagnata da un protocollo condiviso. Abbiamo perciò aggiornato e completato il pacchetto dedicato al medico competente:

- [atto di designazione del medico competente](#)

- [protocollo privacy e flussi informativi tra titolari autonomi](#) – accordo fra titolari che disciplina che cosa la scuola trasmette al medico, che cosa il medico può comunicare alla scuola (i soli giudizi di idoneità, mai diagnosi, anamnesi o referti), con quali canali e con quali cautele.
- [bozza contratto con il medico competente –persona fisica](#)
- [bozza contratto con il medico competente –persona giuridica](#)

Le medesime considerazioni valgono per lo psicologo scolastico, per il quale raccomandiamo di specificare il ruolo di autonomo titolare del trattamento nel contratto sottoscritto dal professionista, e per le compagnie assicurative, che perseguono interessi propri e distinti da quelli dell'amministrazione, come il Garante ha chiarito in particolare con riferimento alla fase di gestione dei sinistri.

Frequenza di aggiornamento: *non è prevista alcuna nomina; la posizione di titolare autonomo va però specificata nel contratto o nell'accordo stipulato e i flussi informativi vanno disciplinati con apposito protocollo.*

6. Conclusioni

Il quadro dei soggetti della privacy si compone dunque di posizioni diverse, che non sono intercambiabili: il titolare che decide, gli autorizzati che operano sotto la sua autorità, i responsabili che trattano dati per suo conto, i titolari autonomi che operano accanto alla scuola in forza di una legittimazione propria e, a presidio dell'intero sistema, il DPO. Assegnare a ciascuno la qualificazione corretta è il primo passo di qualunque verifica di conformità.

Suggeriamo perciò di dedicare queste settimane a una ricognizione dei rapporti con i soggetti esterni, verificando che per ogni fornitore o collaboratore attivo esista agli atti un atto di nomina aggiornato e coerente con il contratto in essere, che le nomine indichino effettivamente i trattamenti affidati e non si limitino a formule generiche, che per medico competente, psicologo e compagnie assicurative sia stata evitata l'impropria designazione a responsabile, e che il contratto con il DPO sia vigente e i suoi dati di contatto correttamente comunicati al Garante e pubblicati.

Come sempre, restiamo a disposizione: per la predisposizione di moduli di nomina calibrati sul singolo incarico è sufficiente scrivere a **dpo@vargiuscuola.it** indicando l'incarico affidato e i trattamenti operati nel suo ambito.

Altre note Vargiu Scuola per l'avvio dell'anno scolastico:

[DPO 72/2026](#): pubblicazione foto alunni su siti web istituzionali – sentenze del Garante

[DPO 73/2026](#): ancora sulla pubblicazione di foto alunni sui canali istituzionali delle scuole

[DPO 74/2026](#): comunicazione e diffusione di foto ritraenti gli alunni

[DPO 75/2026](#): la gestione delle comunicazioni interne e delle circolari

[DPO 76/2026](#): autorizzazioni ai dipendenti per il trattamento di dati personali

[DPO 77/2026](#): soggetti esterni operanti il trattamento di dati personali